



COMUNE DI PRIZZI  
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Soggetti passivi
- Art. 4 – Criteri di calcolo dell'addizionale
- Art. 5 – Variazione dell'aliquota
- Art. 6 – Modalità di versamento
- Art. 7 – Funzionario Responsabile
- Art. 8 – Sanzioni ed interessi
- Art. 9 - Efficacia

Art. 1  
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2  
Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Prizzi, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3  
Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Prizzi, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4  
Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5  
Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,6 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.
3. La variazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione della relativa deliberazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell' Interno.

ART. 6  
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

ART. 7  
Funzionario responsabile

Alla nomina di un Funzionario responsabile della gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvederà con le modalità previste nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 8  
Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 9  
Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell' articolo 52 D .Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.